



Documento di seduta

A9-0157/2024

25.3.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
(COM(2023)0424 – C9-0303/2023 – 2023/0250(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatori: Javier Zarzalejos, María Soraya Rodríguez Ramos

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	81
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	82
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	84

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023)0424 – C9-0303/2023 – 2023/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0424),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0303/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0157/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che alle vittime siano forniti assistenza, sostegno e protezione secondo un approccio attento al genere, al trauma, alla disabilità e ai minori. Gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio intersezionale nell'attuazione della direttiva 2012/29/UE per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime colpite da discriminazione intersezionale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di fornire alle vittime mezzi moderni e agevoli per esercitare i propri diritti, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità nazionali competenti. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso, per denunciare i reati e per altre comunicazioni con le autorità competenti e con i servizi di assistenza attraverso **le** tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le vittime dovrebbero poter scegliere il metodo di comunicazione e gli Stati membri dovrebbero prevedere a tal fine tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alternativa ai metodi di comunicazione

(3) Al fine di fornire alle vittime mezzi moderni e agevoli per esercitare i propri diritti, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità nazionali competenti. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso, per denunciare i reati, **per fornire informazioni e presentare prove, ove fattibile**, e per altre comunicazioni con le autorità competenti e con i servizi di assistenza attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione **affidabili, facili da usare e sicure, in modo riservato, riducendo al minimo il rischio di danno e favorendo il recupero e l'accesso alla giustizia** Le vittime

consueti, senza tuttavia sostituirli completamente.

dovrebbero poter scegliere il metodo di comunicazione e gli Stati membri dovrebbero prevedere a tal fine tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alternativa ai metodi di comunicazione consueti, senza tuttavia sostituirli completamente. ***Tali metodi di comunicazione e tecnologie dell'informazione dovrebbero includere, ad esempio, siti web che forniscono informazioni in lingue diverse, chat integrate o e-mail e strumenti di lavoro online che rispondono a diverse esigenze di comunicazione, come quelle in funzione dell'età e della disabilità.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire ampi canali di comunicazione, tenendo conto della complessità delle esigenze delle vittime in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni, chiunque subisca un reato, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui esso sia stato commesso e dalle circostanze, dovrebbe poter accedere a una linea telefonica di sostegno utilizzando il numero 116 006, valido in tutta l'UE, o collegandosi agli appositi siti web. Tale sostegno telefonico dovrebbe fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sostegno emotivo e dovrebbe reindirizzarle verso la polizia o altri servizi, comprese altre linee telefoniche di sostegno specializzate, se necessario. Dovrebbe inoltre indirizzare le vittime verso altre linee telefoniche di sostegno specializzate di cui alla decisione 2007/116/CE della Commissione⁵⁶, come il numero armonizzato della linea telefonica di sostegno per i minori "116 111", per i minori scomparsi "116 000" e per la

Emendamento

(4) Al fine di garantire ampi canali di comunicazione, tenendo conto della complessità delle esigenze delle vittime in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni, chiunque subisca un reato, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui esso sia stato commesso e dalle circostanze, dovrebbe poter accedere a una linea telefonica di sostegno utilizzando il numero 116 006, valido in tutta l'UE, o collegandosi agli appositi siti web. Tale sostegno telefonico dovrebbe fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sostegno emotivo e dovrebbe reindirizzarle verso la polizia o altri servizi, comprese altre linee telefoniche di sostegno specializzate, se necessario. Dovrebbe inoltre indirizzare le vittime verso altre linee telefoniche di sostegno specializzate di cui alla decisione 2007/116/CE della Commissione⁵⁶, come il numero armonizzato della linea telefonica di sostegno per i minori "116 111", per i minori scomparsi "116 000" e per la violenza di genere "116 116". ***Gli Stati***

violenza di genere "116 116".

membri dovrebbero provvedere affinché l'assistenza fornita da tali linee telefoniche di sostegno non pregiudichi il diritto delle vittime di ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso e di comunicare in altro modo con le autorità competenti e con altri servizi di assistenza generale o specialistica alle vittime attraverso opportune tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le linee telefoniche di sostegno dovrebbero essere gestite da personale adeguatamente formato e qualificato, in linea con gli standard di qualità esistenti, per garantire un servizio professionale di livello elevato, e operare in un modo attento alle vittime.

⁵⁶ Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).

⁵⁶ Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La linea telefonica di sostegno generale per le vittime non dovrebbe interferire col funzionamento delle linee telefoniche di sostegno dedicate e specializzate, come le linee telefoniche di sostegno per i minori e le linee di assistenza telefonica per le donne vittime di violenza e per le vittime di violenza domestica conformemente alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]. Le linee telefoniche di sostegno generali per le vittime dovrebbero funzionare in aggiunta alle linee telefoniche di sostegno

Emendamento

(5) La linea telefonica di sostegno generale per le vittime non dovrebbe interferire col funzionamento delle linee telefoniche di sostegno dedicate e specializzate, come le linee telefoniche di sostegno per i minori e le linee di assistenza telefonica per le donne vittime di violenza e per le vittime di violenza domestica conformemente alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]. Le linee telefoniche di sostegno generali per le vittime dovrebbero funzionare in aggiunta alle linee telefoniche di sostegno

specializzate.

specializzate. ***In particolare nel contesto dei reati transfrontalieri, le vittime dovrebbero poter accedere da un altro Stato membro alle linee telefoniche di sostegno generali e specializzate dello Stato membro in cui il reato è stato commesso.***

⁵⁷ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

⁵⁷ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La denuncia di reati nell'Unione dovrebbe essere migliorata per combattere l'impunità, evitare la vittimizzazione ripetuta e garantire società più sicure. ***È necessario combattere l'indifferenza nei confronti della criminalità, incoraggiando le persone che ne sono testimoni a denunciare i reati e ad assistere le vittime e creando ambienti più sicuri per la denuncia dei reati da parte delle*** vittime. Per le vittime che sono migranti irregolari nell'Unione, creare un ambiente sicuro per denunciare i reati significa ridurre il timore che vengano avviate procedure di rimpatrio a seguito dei contatti con le autorità di contrasto. I dati personali delle vittime che sono migranti irregolari nell'Unione non dovrebbero essere trasferiti alle autorità competenti per la migrazione almeno fino al completamento ***della prima valutazione individuale di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE.*** Il fatto di denunciare un reato e di partecipare al procedimento penale ai sensi della direttiva 2012/29/UE non crea alcun diritto in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno né ha alcun effetto sospensivo ai fini della

Emendamento

(6) La denuncia di reati nell'Unione dovrebbe essere migliorata per combattere l'impunità, evitare la vittimizzazione ripetuta e garantire società più sicure. ***Le vittime talvolta non sono consapevoli di essere vittime di un reato mentre continuano a subirne i danni; ciò avviene spesso, ad esempio, per le vittime di reati online, di violenza di genere e di reati ambientali. Gli Stati membri dovrebbero creare ambienti sicuri affinché le vittime possano denunciare i reati in modo riservato, anche rimuovendo o riducendo gli ostacoli fisici, amministrativi o giuridici. Ciò è particolarmente importante, poiché le vittime che è meno probabile che denuncino un reato alla polizia sono di solito quelle più bisognose di protezione, quali i minori, i migranti, le persone con disabilità e le vittime della tratta di esseri umani. È necessario combattere l'indifferenza nei confronti della criminalità, Le persone che sono testimoni di un reato dovrebbero essere incoraggiate a denunciare tale reato.*** Per le vittime che sono migranti irregolari nell'Unione, creare un ambiente sicuro per

determinazione di tale status. ***Tutte le vittime vulnerabili, come i minori o le vittime in stato di trattenimento, che si trovano in una situazione di intimidazione, oppure che sono dipendenti dall'autore del reato o la cui mobilità è limitata, dovrebbero poter denunciare il reato in condizioni che tengano conto della loro situazione particolare e in linea con i protocolli specificamente istituiti a tal fine.***

denunciare i reati significa ridurre il timore che vengano avviate procedure di rimpatrio a seguito dei contatti con le autorità di contrasto. I dati personali delle vittime che sono migranti irregolari nell'Unione non dovrebbero essere trasferiti alle autorità competenti per la migrazione almeno fino al completamento ***del procedimento penale***. Il fatto di denunciare un reato e di partecipare al procedimento penale ai sensi della direttiva 2012/29/UE non crea alcun diritto in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno né ha alcun effetto sospensivo ai fini della determinazione di tale status. ***A tale proposito gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che lo status in materia di soggiorno della vittima non venga utilizzato per influenzare la cooperazione della vittima nel quadro delle indagini, del procedimento penale o del processo. La denuncia da parte di terzi dovrebbe essere offerta quale opzione alle vittime nel tentativo di diversificare i meccanismi di denuncia a livello dell'Unione, in quanto può altresì contribuire ad affrontare alcune delle ragioni della mancata denuncia dei reati nell'Unione.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Tutte le vittime vulnerabili, come i minori, le vittime che vivono in strutture di alloggio dalle quali non sono autorizzate ad allontanarsi a loro piacimento, comprese le persone con disabilità o le persone anziane che vivono in istituti residenziali, o le vittime in stato di trattenimento, che si trovano in una situazione di intimidazione, oppure che sono dipendenti dall'autore del reato, o che necessitano dell'assistenza del

personale o delle autorità per tutti gli aspetti della vita quotidiana, o la cui mobilità è limitata, dovrebbero poter denunciare il reato in condizioni che tengano conto della loro situazione particolare e in linea con i protocolli specificamente istituiti a tal fine. Per vittime in stato di trattenimento si intendono le persone che vivono in carcere come pure nei centri di trattenimento e nelle celle di sicurezza per indagati e imputati, nonché nelle strutture specializzate di trattenimento dove sono collocati i richiedenti protezione internazionale o i migranti irregolari; Tra le strutture di alloggio dalle quali la vittima non è autorizzata ad allontanarsi a suo piacimento dovrebbero figurare strutture di accoglienza o di alloggio in cui si trovano migranti irregolari e richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, nonché alloggi specializzati per le persone con disabilità, i minori e gli anziani da cui la vittima non può allontanarsi a suo piacimento. A tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione alle persone che risiedono in istituti di assistenza sociale e di salute mentale, orfanotrofi e case di riposo, nonché a qualsiasi altra forma di struttura di custodia pubblica o privata sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altra autorità pubblica, o qualsiasi istituzione privata dalla quale la vittima non è autorizzata ad allontanarsi a suo piacimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che in tali istituti sia attuato un meccanismo agevolato di denuncia dei reati, ad esempio tramite un sistema proattivo di monitoraggio e di sensibilizzazione mediante sopralluoghi a sorpresa da parte di autorità indipendenti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) In tutti gli Stati membri dovrebbero essere sviluppate modalità più efficaci per prendere contatti con le vittime di reati che non sono stati denunciati. L'entità del problema dei reati non denunciati è per sua natura difficile da valutare, ma è prevedibile che sia notevole, soprattutto in relazione a tipi di reato che avvengono in contesti meno pubblici, come la violenza domestica. Considerando che il problema delle mancate denunce e delle relative cause è complesso e non esiste una soluzione semplice, si incoraggiano gli Stati membri a scambiare migliori pratiche e a prendere in considerazione misure innovative per incrementare la denuncia dei reati, quali ad esempio la presenza di organizzazioni di assistenza alle vittime presso le stazioni di polizia.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza mirati e integrati per molte tipologie di vittime con esigenze specifiche. Tali tipologie possono annoverare non solo le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere e di violenza domestica, ma anche le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo o le vittime di crimini internazionali fondamentali. In risposta alle carenze individuate nella valutazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire

(7) Dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza mirati e integrati per molte tipologie di vittime con esigenze specifiche. Tali tipologie possono annoverare non solo le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, ***comprese le vittime delle forme online di tali reati***, e di violenza domestica, ma anche le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo o le vittime di crimini internazionali fondamentali. ***Garantire il rinvio e l'accesso ai servizi di assistenza***

protocolli specifici che organizzino le azioni dei servizi di assistenza specialistica per rispondere in modo esauriente alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche. Tali protocolli dovrebbero essere istituiti in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime.

sanitaria sessuale e riproduttiva, tra cui la contraccezione d'emergenza, la cura profilattica post-esposizione, i test per le infezioni sessualmente trasmissibili e l'accesso all'assistenza durante l'aborto, dovrebbe far parte dei servizi di sostegno mirati e integrati per tali vittime. In risposta alle carenze individuate nella valutazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire protocolli specifici che organizzino le azioni dei servizi di assistenza specialistica per rispondere in modo esauriente alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche. Tali protocolli dovrebbero essere istituiti in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime. ***I servizi di assistenza alle vittime, sia governativi che non governativi, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie adeguate e stabili.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) I servizi di assistenza generale sono organizzazioni specializzate nel sostegno alle vittime di reato che offrono assistenza a tutte le vittime di reato. Tali servizi possono comprendere servizi adattati alle esigenze di gruppi specifici o offrire tipi specifici di servizi. Parallelamente, sono offerti servizi di assistenza specialistica a particolari gruppi di vittime, sulla base del tipo di reato o delle caratteristiche personali della vittima. La cooperazione e il coordinamento centralizzati di tutte le organizzazioni e di tutti i servizi che forniscono servizi di assistenza alle vittime sono fondamentali per garantire che tutte

le categorie di vittime abbiano a disposizione servizi di assistenza adeguati su base ragionevolmente paritaria. Pertanto è necessario che i servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime operino in modo coordinato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) I servizi di assistenza generale e specializzata sono accessibili, come minimo, alle vittime su base non discriminatoria prima, durante e, per un congruo periodo di tempo, dopo il procedimento penale, garantendo in particolare una sufficiente prossimità dei servizi alle vittime, anche nelle zone rurali, remote e scarsamente popolate, orari di apertura adeguati e la fornitura di servizi attraverso molteplici canali. I servizi di assistenza generale e specializzata dovrebbero essere coordinati, in particolare, attraverso rinvii che tengano conto delle esigenze specifiche delle vittime ed essere gratuiti e riservati. Per le vittime che ne abbiano bisogno dovrebbe essere messo a disposizione un sostegno psicologico per tutto il tempo necessario, anche tenendo conto della valutazione dello psicologo della vittima e della valutazione individuale delle esigenze specifiche di assistenza a norma della presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 8

(8) Per evitare le gravi conseguenze della vittimizzazione in età precoce, che possono incidere negativamente sull'intera vita delle vittime, è fondamentale garantire che tutte le vittime minorenni ricevano il massimo livello di assistenza e di protezione. Le vittime minorenni più vulnerabili, compresi i minori vittime di abusi sessuali, i minori vittime della tratta di esseri umani e i minori che in altro modo sono stati particolarmente colpiti dal reato a causa della sua gravità o delle sue particolari circostanze, dovrebbero beneficiare di servizi di assistenza e di protezione mirati e integrati che includano un approccio basato sul coordinamento e sulla cooperazione fra i servizi giudiziari e sociali nella stessa sede. Tali servizi dovrebbero essere forniti in un apposito spazio. Affinché la vittima minorenni sia protetta efficacemente nei casi in cui un reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale o vi sia un conflitto di interesse tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale, è stata aggiunta una disposizione per garantire che atti come, fra l'altro, la denuncia di un reato, lo svolgimento di colloqui medici o forensi ovvero il rinvio a servizi di assistenza o di sostegno psicologico non siano subordinati al consenso del titolare della responsabilità genitoriale, sempre tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

(8) Per evitare le gravi conseguenze della vittimizzazione in età precoce, che possono incidere negativamente sull'intera vita delle vittime, è fondamentale garantire che tutte le vittime minorenni, **compresi i minori testimoni di reato**, ricevano il massimo livello di assistenza e di protezione. Le vittime minorenni più vulnerabili, compresi i minori vittime di abusi sessuali, i minori vittime della tratta di esseri umani, **i minori privi di cure genitoriali** e i minori che in altro modo sono stati particolarmente colpiti dal reato a causa della sua gravità o delle sue particolari circostanze, **ad esempio i figli di vittime la cui morte è stata causata direttamente da un reato legato alla violenza contro le donne o violenza domestica**, dovrebbero beneficiare di servizi di assistenza e di protezione mirati e integrati che includano un approccio basato sul coordinamento e sulla cooperazione fra i servizi giudiziari e sociali nella stessa sede. Tali servizi dovrebbero essere forniti in un apposito spazio. **A tale riguardo, il cosiddetto modello di Barnahus si è rivelato una buona pratica.** Affinché la vittima minorenni sia protetta efficacemente nei casi in cui un reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale o vi sia un conflitto di interesse tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale, è stata aggiunta una disposizione per garantire che atti come, fra l'altro, la denuncia di un reato, lo svolgimento di colloqui medici o forensi ovvero il rinvio a servizi di assistenza o di sostegno psicologico **nonché di sostegno amministrativo e legale** non siano subordinati al consenso del titolare della responsabilità genitoriale, sempre tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) I minori che assistono a reati e subiscono di conseguenza danni fisici, mentali o emotivi dovrebbero beneficiare della protezione prevista dalla direttiva 2012/29/UE. Ciò è particolarmente importante nel contesto della violenza di genere e della violenza domestica. I minori che assistono ad atti di violenza domestica consumati all'interno della famiglia o del nucleo familiare dovrebbero avere accesso a misure di protezione speciale e di sostegno in quanto subiscono un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Le case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per le vittime di reato svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Forniscono non solo alloggi sicuri e di emergenza in cui le vittime possono cercare rifugio dalla violenza, ma anche un sostegno a lungo termine per consentire alle vittime di rifarsi una vita senza violenza. Gli alloggi e altre adeguate sistemazioni temporanee dovrebbero essere a titolo gratuito o finanziati da un'apposita indennità finanziaria per le vittime. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i centri di accoglienza siano accessibili alle vittime a mobilità ridotta e siano in grado di fornire loro mezzi di informazione e

comunicazione accessibili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di centri di accoglienza specifici e di sistemazioni temporanee per le vittime di violenza di genere e di violenza domestica, in linea con la direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, in quanto si tratta di alcuni dei servizi di sostegno specializzati più importanti per le donne vittime di violenza e per i loro figli.

^{1 bis.} Direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L ..., ELI ...) [2022/0066 COD].

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Affinché le vittime sentano che viene fatta giustizia e affinché possano difendere i propri interessi, è importante che siano presenti al procedimento penale e che possano parteciparvi attivamente. Per questo motivo tutte le vittime nell'Unione, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, che è stabilita dal diritto nazionale, dovrebbero avere diritto a mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tutte le vittime nell'Unione inoltre, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, dovrebbero avere il diritto di chiedere il riesame delle decisioni che le interessano direttamente adottate nei procedimenti giudiziari. Tali decisioni dovrebbero includere almeno quelle riguardanti il servizio di interpretazione durante le udienze e le misure speciali di protezione destinate alle vittime con esigenze particolari di protezione. Le

Emendamento

(9) Affinché le vittime sentano che viene fatta giustizia e affinché possano difendere i propri interessi, è importante che siano presenti al procedimento penale e che possano parteciparvi attivamente, ***attraverso un'assistenza adeguata nei locali del tribunale, anche venendo affiancate da servizi di assistenza per tutta la durata del procedimento giudiziario, qualora lo desiderino.*** Per questo motivo tutte le vittime nell'Unione, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, che è stabilita dal diritto nazionale, dovrebbero avere diritto a mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tutte le vittime nell'Unione inoltre, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, dovrebbero avere il diritto di chiedere il riesame delle decisioni che le interessano direttamente adottate nei procedimenti giudiziari. Tali decisioni

norme procedurali ai sensi delle quali le vittime possono chiedere un riesame di tali decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale, che dovrebbe prevedere le necessarie garanzie affinché una tale possibilità di revisione non prolunghi in modo sproporzionato il procedimento penale.

dovrebbero includere almeno quelle riguardanti il servizio di interpretazione durante le udienze, le misure speciali di protezione destinate alle vittime con esigenze particolari di protezione **e le misure per evitare il contatto tra la vittima e l'autore del reato**. Le norme procedurali ai sensi delle quali le vittime possono chiedere un riesame di tali decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale, che dovrebbe prevedere le necessarie garanzie affinché una tale possibilità di revisione non prolunghi in modo sproporzionato il procedimento penale. **La partecipazione attiva al procedimento penale e l'accesso a un ricorso effettivo richiedono che le vittime siano debitamente aggiornate sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi significativi del procedimento penale.**

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il diritto all'assistenza legale è essenziale per garantire l'accesso universale alla giustizia e l'effettiva partecipazione delle vittime al procedimento penale. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero fornire un patrocinio a spese dello Stato gratuito, che copra tutti i costi e le spese, alle vittime che non dispongono di mezzi sufficienti per sostenere tali costi e spese al fine di garantire il loro accesso alla giustizia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire un patrocinio a spese dello Stato gratuito alle vittime con esigenze di protezione specifiche individuate nell'ambito della valutazione individuale di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE e, in ogni caso, alle vittime di violenza di genere, terrorismo o tratta di esseri umani, vittime

di abusi e maltrattamenti con disabilità e minori a causa della loro situazione di vulnerabilità e dei danni di lunga durata causati da tali reati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione tempestiva, adeguata, efficiente e proporzionata. È fondamentale che le vittime ricevano l'assistenza e la protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione dovrebbe avvenire a fasi. Nella prima fase, tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione fin dal primo contatto con le autorità competenti, per garantire l'individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall'inizio del procedimento. Nelle fasi successive, le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dai servizi di assistenza, compresi psicologi. Tali servizi sono i più indicati per valutare lo stato psicofisico della vittima. La valutazione individuale dovrebbe inoltre prendere in considerazione la situazione dell'autore del reato, che può avere precedenti di violenza, essere in possesso di armi o fare abuso di droghe, e rappresentare così un rischio maggiore per le vittime. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, anche quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale in modo da fornire loro sostegno mirato, come un aiuto psicologico prolungato e gratuito.

Emendamento

(10) Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione tempestiva, adeguata, efficiente e proporzionata. È fondamentale che le vittime ricevano l'assistenza e la protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione dovrebbe avvenire a fasi. ***Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle una protezione e un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale, dell'impatto del reato e del trauma, nonché delle sue vulnerabilità specifiche.*** Nella prima fase, tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione fin dal primo contatto con le autorità competenti, ***il cui personale dovrebbe essere adeguatamente formato,*** per garantire l'individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall'inizio del procedimento. Nelle fasi successive, le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dai servizi di assistenza, compresi psicologi. Tali servizi sono i più indicati per valutare lo stato psicofisico della vittima. La valutazione individuale dovrebbe inoltre prendere in considerazione la situazione dell'autore del reato, che può avere precedenti di violenza, ***avere accesso o*** essere in possesso di armi o fare abuso di droghe, e rappresentare così un rischio

maggiore per le vittime. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, anche quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale *e che subiscono discriminazioni, comprese forme intersezionali di discriminazione quali il sesso, il genere, l'identità e l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'età, la disabilità, lo status di residente, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l'origine razziale, sociale o etnica e l'orientamento sessuale*, in modo da fornire loro sostegno mirato, come un aiuto psicologico prolungato e gratuito. *Nei casi di violenza di genere, compresa la violenza domestica, le valutazioni individuali delle esigenze di protezione e assistenza dovrebbero tenere conto del fatto che spesso le vittime dipendono finanziariamente dall'autore del reato. La valutazione individuale dovrebbe essere condotta nell'interesse superiore della vittima, evitando la vittimizzazione secondaria o ripetuta.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In esito alla valutazione rafforzata delle esigenze di protezione delle vittime, i soggetti che necessitano di protezione fisica dovrebbero poterla ricevere in una forma adeguata alla loro situazione particolare. Le misure in questo senso dovrebbero includere la presenza delle autorità di contrasto, oppure l'allontanamento dall'autore del reato sulla base di ordini di protezione nazionali. Tali misure possono essere di natura penale, amministrativa o civile.

Emendamento

(11) In esito alla valutazione rafforzata delle esigenze di protezione delle vittime, i soggetti che necessitano di protezione fisica, *in particolare le vittime che sono in pericolo di vita*, dovrebbero poterla ricevere in una forma adeguata alla loro situazione particolare. Le misure in questo senso dovrebbero includere la presenza delle autorità di contrasto, oppure l'allontanamento dall'autore del reato sulla base di *misure di allontanamento, ordinanze restrittive o* ordini di protezione nazionali, *o il collocamento in alloggi o altre sistemazioni temporanee*. Tali misure

possono essere di natura penale, amministrativa o civile. *Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare maggiormente le autorità competenti in merito alla disponibilità di tali misure di protezione e garantire che le vittime siano informate circa la disponibilità di tali misure e il loro diritto di richiederle. Per preservarne l'efficacia, le violazioni delle misure di allontanamento, delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni potrebbero essere di natura penale, amministrativa o civile giuridica e potrebbero comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione legale che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero creare un ambiente giuridico e sociale che dia priorità al benessere e alla dignità delle vittime, scoraggiando nel contempo le azioni che potrebbero perpetuare i danni o contribuire a un ambiente permissivo per comportamenti criminali. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero proteggere le vittime e le loro famiglie da qualsiasi forma di maltrattamento o mancanza di rispetto e prevenire azioni che potrebbero nuocere ulteriormente alla loro dignità o aggravarne le sofferenze. Ciò include prevenire l'impunità giuridica e sociale degli autori di atti terroristici o della criminalità organizzata, in quanto ciò rappresenta un ostacolo significativo per il recupero e la protezione delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire l'esaltazione degli atti di terrorismo o della criminalità

organizzata, in quanto tali aggressioni alla dignità delle vittime possono causare vittimizzazione secondaria e compromettere il recupero. Gli Stati membri dovrebbero evitare omaggi a coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di attività terroristiche o di criminalità organizzata con sentenza definitiva al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, e dovrebbero prestare particolare attenzione alle vittime nei casi in cui possano subire molestie o temere di subire rappresaglie o ostracismo pubblico.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Al fine di garantire il diritto alla tutela della dignità della vittima, gli Stati membri devono affrontare il problema della condivisione online di materiale relativo a un reato, per evitare la vittimizzazione secondaria e altre gravi conseguenze psicosociali per la vittima e per prevenire la normalizzazione della violenza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'identità delle vittime sia protetta. Tali misure dovrebbero applicarsi in particolare ai casi di violenza di genere, compresi l'aggressione sessuale e lo stupro, che mirano a infliggere paura e mettere a tacere le donne.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Se nei sistemi giudiziari nazionali

(13) Se nei sistemi giudiziari nazionali

mancano cooperazione e coordinamento fra i soggetti che vengono in contatto con le vittime, queste non possono esercitare realmente i loro diritti all'informazione, all'assistenza e alla protezione secondo le proprie esigenze individuali. Senza stretta cooperazione e coordinamento a livello nazionale fra le autorità di contrasto, la magistratura inquirente e giudicante, i servizi di giustizia riparativa, i servizi competenti in materia di risarcimento e i servizi di assistenza alle vittime, è difficile per queste ultime esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Sono incoraggiate a inserirsi in questo sistema di cooperazione e coordinamento anche altre autorità, come quelle sanitarie e dell'istruzione e i servizi sociali. Questo vale in particolare nei casi di vittime minorenni.

mancano cooperazione e coordinamento fra i soggetti che vengono in contatto con le vittime, queste non possono esercitare realmente i loro diritti all'informazione, all'assistenza e alla protezione secondo le proprie esigenze individuali. Senza stretta cooperazione e coordinamento a livello nazionale fra le autorità di contrasto, la magistratura inquirente e giudicante, i servizi di giustizia riparativa, i servizi competenti in materia di risarcimento e i servizi di assistenza alle vittime, è difficile per queste ultime esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Sono incoraggiate a inserirsi in questo sistema di cooperazione e coordinamento anche altre autorità, come quelle sanitarie e dell'istruzione e i servizi sociali ***nonché le organizzazioni non governative***. Questo vale in particolare nei casi di vittime minorenni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) I funzionari che possono entrare in contatto personale con le vittime dovrebbero avere accesso e partecipare a una formazione regolare, sufficiente e adeguata in relazione all'attuazione degli aspetti fondamentali della direttiva 2012/29/UE. La formazione per le autorità competenti dovrebbe essere efficace, all'avanguardia, interdisciplinare e multiagenzia e avvalersi delle nuove tecnologie per rafforzare il coinvolgimento e l'interazione. La formazione dovrebbe riguardare almeno l'identificazione del tipo di danno subito dalle vittime, la prevenzione della vittimizzazione ripetuta e secondaria, la comunicazione attenta alle vittime, la scelta di misure di assistenza e protezione adeguate, nonché

un coordinamento e un rinvio efficaci ai servizi di assistenza alle vittime. Dovrebbe essere realizzata in cooperazione con organizzazioni non governative, comprese le associazioni delle vittime e le organizzazioni della società civile. Oltre alla formazione generale sui diritti delle vittime destinata alle autorità competenti, dovrebbero essere previsti programmi di formazione mirati riguardanti il trattamento di specifiche categorie di vittime. È inoltre opportuno promuovere la formazione reciproca e lo scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di contrasto, e le organizzazioni di assistenza alle vittime, per garantire una migliore assistenza e protezione delle vittime nonché il coordinamento delle istituzioni e organizzazioni coinvolte. La formazione dovrebbe essere attenta alla dimensione di genere, ai minori e ai traumi, mirare a evitare la vittimizzazione secondaria e sviluppare competenze quali la comunicazione empatica e l'ascolto attivo. Anche orientamenti specifici per i funzionari delle autorità di contrasto dovrebbero essere considerati una buona pratica.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Gli Stati membri
dovrebbero elaborare orientamenti pratici che consentano alle autorità competenti di fornire consulenza alle vittime in merito ai loro diritti, garantendone il rispetto. Tali orientamenti potrebbero includere una lista di controllo per i professionisti da seguire in tutti i casi. Gli orientamenti pratici dovrebbero essere in linea con la formazione fornita alle pertinenti autorità competenti e con i protocolli nazionali da

stabilire conformemente alla presente direttiva.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Nonostante i significativi miglioramenti ottenuti dall'entrata in vigore della direttiva 2012/29/UE, i dati dimostrano che spesso le vittime non sono ancora consapevoli dei loro diritti, compromettendo l'efficacia concreta della direttiva e scoraggiando le vittime dal farsi avanti e denunciare il reato. È pertanto fondamentale che gli Stati membri mettano in atto efficaci campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza delle vittime relativamente ai loro diritti a norma di tale direttiva, o di altri diritti previsti dal diritto nazionale, ove applicabile. Al contempo, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per aumentare altresì la consapevolezza di tutta la popolazione, anche nelle scuole. Tali campagne dovrebbero essere condotte attraverso una serie di canali, tra cui i media, i social media, i manifesti sui mezzi di trasporto pubblico, gli opuscoli nei tribunali, negli ospedali e nelle stazioni di polizia o le applicazioni mobili. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rendere più identificabili le strutture alle quali le vittime possono rivolgersi per trovare aiuto nell'esercizio dei loro diritti a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso la segnaletica o la creazione di elenchi e registri pubblici, come quelli di organizzazioni di assistenza o avvocati accreditati. Nell'introdurre le suddette misure, gli Stati membri dovrebbero mirare a svilupparle in modo uniforme per tutti i tipi di reato.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Sono necessari protocolli nazionali per garantire che le vittime ricevano informazioni sui loro diritti e sul loro caso e che siano oggetto di una valutazione adeguata che consenta loro di ricevere assistenza e protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali e in evoluzione. I protocolli dovrebbero essere stabiliti tramite misure legislative che corrispondano al meglio agli ordinamenti giuridici nazionali e all'organizzazione della giustizia negli Stati membri. Questo sistema dovrebbe regolamentare le azioni di comunicazione delle informazioni alle vittime e dovrebbe facilitare la denuncia dei reati alle vittime più vulnerabili, comprese quelle in stato di trattenimento, e la valutazione individuale delle esigenze delle vittime. Le misure legislative di istituzione dei protocolli dovrebbero specificare gli elementi fondamentali necessari ai fini del trattamento dei dati, compresi i destinatari dei dati personali e le categorie di dati che saranno trattate nel contesto del funzionamento dei protocolli stessi. I protocolli dovrebbero impartire istruzioni generali sul modo in cui intervenire in modo complessivo in funzione dei servizi e delle azioni di cui alla direttiva 2012/29/UE, senza tuttavia trattare singoli casi.

Emendamento

(14) Sono necessari protocolli nazionali per garantire che le vittime ricevano ***in modo coerente*** informazioni sui loro diritti e sul loro caso e che siano oggetto di una valutazione adeguata che consenta loro di ricevere assistenza e protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali e in evoluzione. I protocolli ***nazionali sono strumenti essenziali per realizzare valutazioni individuali ben coordinate, evitare la vittimizzazione secondaria e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti, i servizi di assistenza generale e i servizi di assistenza specialistica, compresi chiari percorsi di riferimento. I protocolli*** dovrebbero essere stabiliti tramite misure legislative che corrispondano al meglio agli ordinamenti giuridici nazionali e all'organizzazione della giustizia negli Stati membri. Questo sistema dovrebbe regolamentare le azioni di comunicazione delle informazioni alle vittime e dovrebbe facilitare la denuncia dei reati alle vittime più vulnerabili, comprese quelle in stato di trattenimento ***e in strutture di alloggio dalle quali la vittima non è autorizzata ad allontanarsi a suo piacimento***, e la valutazione individuale delle esigenze delle vittime. Le misure legislative di istituzione dei protocolli dovrebbero specificare gli elementi fondamentali necessari ai fini del trattamento dei dati, compresi i destinatari dei dati personali e le categorie di dati che saranno trattate nel contesto del funzionamento dei protocolli stessi. I protocolli dovrebbero impartire istruzioni generali sul modo in cui intervenire in modo complessivo in funzione dei servizi e delle azioni di cui alla direttiva 2012/29/UE, senza tuttavia trattare singoli

casi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse umane *e* finanziarie sufficienti a garantire un'effettiva conformità con le misure stabilite nella direttiva 2012/29/UE. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'istituzione di linee telefoniche di sostegno, garantendo il corretto funzionamento dei servizi di assistenza specialistica e la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime, anche quando tali servizi sono forniti da organizzazioni non governative.

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse umane, finanziarie *e* **tecniche** sufficienti a garantire un'effettiva conformità con le misure stabilite nella direttiva 2012/29/UE. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'istituzione di linee telefoniche di sostegno, garantendo il corretto funzionamento dei servizi di assistenza **generale e** specialistica e la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime, anche quando tali servizi sono forniti da organizzazioni non governative.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'Unione e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁵⁹, e sono vincolati dagli obblighi che impone nella misura delle rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 13 di tale convenzione gli Stati parti sono tenuti a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, da cui la necessità di garantire accessibilità e fornire un accomodamento ragionevole in modo che le vittime con disabilità possano esercitare i loro diritti di vittime su un piano di parità con le altre. I requisiti di accessibilità di cui

Emendamento

(16) L'Unione e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e sono vincolati dagli obblighi che impone nella misura delle rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 13 di tale convenzione gli Stati parti sono tenuti a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, da cui la necessità di garantire accessibilità e fornire un accomodamento ragionevole, **nonché accomodamenti procedurali**, in modo che le vittime con disabilità possano esercitare i loro diritti di vittime su un piano di parità

all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰ possono facilitare l'applicazione di tale convenzione e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i diritti di cui alla direttiva 2012/29/UE.

con le altre. ***Gli accomodamenti procedurali consistono in tutte le modifiche e gli adeguamenti necessari e appropriati nel contesto dell'accesso alla giustizia per garantire la partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con le altre, ad esempio le misure necessarie per garantire la comunicazione con il tribunale.*** I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰ possono facilitare l'applicazione di tale convenzione e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i diritti di cui alla direttiva 2012/29/UE.

⁵⁹ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

⁶⁰ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

⁵⁹ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

⁶⁰ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva di tali dati e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dei diritti delle vittime di reato nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni tre anni in modo armonizzato alla Commissione dati sull'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato dovrebbe costituire un passo importante per garantire l'adozione di politiche e strategie basate su dati. L'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe continuare ad aiutare la Commissione europea e gli Stati membri a

Emendamento

(18) La raccolta di dati precisi e coerenti, ***compresi dati qualitativi e quantitativi***, e la pubblicazione tempestiva di tali dati e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dei diritti delle vittime di reato nell'Unione ***e per monitorare l'attuazione della direttiva 2012/29/UE. Le statistiche dovrebbero comprendere dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati come pure il numero, l'età, il sesso, il genere e l'eventuale disabilità della vittima, il tipo di reato e la natura***

raccogliere, produrre e diffondere statistiche *sulle vittime di reato*, e a *riferire* su come *esse* abbiano accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.

della relazione tra la vittima e l'autore del reato. I dati dovrebbero indicare se i reati subiti dalle vittime siano motivati da pregiudizio o discriminazione. I dati raccolti dovrebbero consentire di elaborare valutazioni qualitative in merito agli ostacoli rimanenti in materia di denuncia dei reati e di accesso delle vittime ai propri diritti. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni tre anni in modo armonizzato alla Commissione dati sull'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato dovrebbe costituire un passo importante per garantire l'adozione di politiche e strategie basate su dati. *Le relazioni triennali degli Stati membri dovrebbero essere coordinate e armonizzate per garantire una migliore comparabilità dei dati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero disporre di un calendario sincronizzato per la comunicazione dei dati raccolti a norma della presente direttiva.* L'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe continuare ad aiutare la Commissione europea e gli Stati membri a raccogliere, produrre, *analizzare* e diffondere statistiche, e a *fornire informazioni* su come *le vittime* abbiano accesso ai diritti di cui alla presente direttiva. *Ai fini dell'analisi dei dati aggregati, il bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbe essere opportunamente adeguato.*

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero registrare, raccogliere e trasmettere dati sulla violenza di genere offline e online, comprese la violenza contro le donne, la violenza domestica, la

violenza sessuale e il femminicidio, nonché l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, che colpiscono in modo sproporzionato le donne, le persone LGBTIQ+ e i minori e continuano inoltre a registrare bassi tassi di denuncia.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore per i diritti delle vittime, come stabilito nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni in relazione alla politica in materia di diritti delle vittime. I compiti specifici del coordinatore consistono nel garantire il corretto funzionamento della piattaforma dei diritti delle vittime e l'attuazione della strategia dell'UE sui diritti delle vittime, nonché nel sincronizzare le azioni relative ai diritti delle vittime di altri portatori di interessi a livello dell'Unione, in particolare se pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva 2012/92/UE.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2012/29/UE Articolo 3 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire linee telefoniche di sostegno per le vittime, che siano facilmente accessibili, di agevole utilizzo,

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire linee telefoniche di sostegno per le vittime, che siano facilmente accessibili, di agevole utilizzo,

gratuite e riservate, e che:

sicure, gratuite e riservate, e che:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) offrano sostegno emotivo;

Emendamento

b) offrano sostegno emotivo *e psicologico*;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) indirizzino le vittime verso servizi di assistenza specialistica e/o linee telefoniche di sostegno specializzate, *se necessario*.

Emendamento

c) indirizzino le vittime verso *i servizi pertinenti, inclusi* servizi di assistenza *generale e* specialistica e/o linee telefoniche di sostegno specializzate.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del servizio di sostegno di cui al paragrafo 1 tramite una linea telefonica collegata al numero armonizzato UE "116 006" e mediante altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi siti web.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del servizio di sostegno di cui al paragrafo 1 tramite una linea telefonica collegata al numero armonizzato UE "116 006" e mediante altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi siti web *e l'assistenza in tempo reale tramite chat*

box. La centralizzazione delle linee di sostegno attraverso il numero armonizzato dell'UE non pregiudica il mantenimento delle linee di assistenza preesistenti, in particolare quelle gestite da organizzazioni non governative.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di reati transfrontalieri abbiano accesso a linee telefoniche di sostegno di loro scelta, comprese quelle di altri Stati membri.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire la disponibilità dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue, comprese almeno le lingue più utilizzate nello Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire la disponibilità dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue, comprese almeno le lingue più utilizzate nello Stato membro. ***Gli Stati membri garantiscono la prestazione di tali servizi in una lingua che le vittime comprendano, anche mediante un servizio di interpretazione telefonica gratuito.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le linee di sostegno ***possono essere istituite*** da organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzate su base professionale o volontaria.”;

Emendamento

4. Le linee di sostegno ***sono istituite e gestite*** da organizzazioni ***specializzate nel fornire assistenza alle vittime, siano esse*** pubbliche o non governative, e possono essere organizzate su base professionale o volontaria.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 3 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le linee di sostegno forniscano alle vittime un sostegno accessibile di alta qualità, anche garantendo un sostegno umano e finanziario sufficiente e orari di funzionamento adeguati. Tali linee di sostegno sono gestite da personale specializzato e qualificato.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le vittime possano denunciare ***i reati*** alle autorità competenti attraverso ***tecnologie dell'informazione e della comunicazione*** facilmente accessibili e di agevole utilizzo. Tale possibilità include, ove fattibile, la

1. Gli Stati membri assicurano che le vittime possano denunciare ***atti che possono costituire reato*** alle autorità competenti attraverso ***meccanismi di segnalazione gratuiti***, facilmente accessibili, ***sicuri, riservati*** e di agevole

presentazione di prove.

utilizzo, *compresi meccanismi di segnalazione online, che utilizzino tecnologie dell'informazione e della comunicazione*. Tale possibilità include, ove fattibile, la presentazione di *informazioni e* prove.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare chiunque sappia o sospetti, in buona fede, che è stato commesso un reato o che possa prodursi un ulteriore atto di violenza, a *segnalarlo* alle autorità competenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare *e consentire a* chiunque sappia o sospetti, in buona fede, che è stato commesso un *atto che può costituire* reato o che possa prodursi un ulteriore atto di violenza, a *segnalare tale reato o atto di violenza* alle autorità competenti *attraverso i meccanismi di cui al paragrafo 1*.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la possibilità di un meccanismo di segnalazione di terzi attraverso i meccanismi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Se una persona diversa dalla vittima denuncia un atto che può costituire reato, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino, ove necessario, misure adeguate per l'incolumità della vittima.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che le vittime possano effettivamente denunciare **reati** commessi in strutture di trattenimento. Le strutture di trattenimento comprendono, **oltre alle** carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, **le** strutture specializzate di trattenimento **per i richiedenti protezione internazionale, i centri di permanenza per i rimpatri e i centri di accoglienza** che ospitano **richiedenti e beneficiari di** protezione internazionale.

3. Gli Stati membri garantiscono che le vittime **private della libertà** possano effettivamente denunciare **atti che possono costituire reato** commessi in strutture di trattenimento. Le strutture di trattenimento comprendono **le** carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, **nonché** strutture specializzate di trattenimento che ospitano **migranti irregolari o richiedenti** protezione internazionale.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri garantiscono che*

le vittime la cui libertà è limitata possano effettivamente denunciare atti che possono costituire reato commessi in strutture di alloggio dalle quali non sono autorizzate ad allontanarsi a loro piacimento, quali strutture di accoglienza o di alloggio che ospitano migranti irregolari o richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, nonché alloggi specializzati per persone con disabilità, bambini e anziani, compresi istituti di assistenza sociale e di salute mentale, orfanotrofi e case di riposo, e qualsiasi altra forma di struttura di custodia pubblica o privata sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altra autorità pubblica, o qualsiasi istituzione privata dalla quale la vittima non è autorizzata ad allontanarsi a suo piacimento.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando è un minore a denunciare un reato, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, concepite a misura di minore e a questi accessibili, e che il linguaggio utilizzato sia consono all'età e alla maturità del denunciante.

Emendamento

4. Quando è un minore a denunciare un ***atto che può costituire*** reato, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, concepite a misura di minore e a questi accessibili, e che il linguaggio utilizzato sia consono all'età e alla maturità del denunciante. ***Se il reato coinvolge il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri assicurano che la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per proteggere l'incolumità del minore prima che la persona titolare della responsabilità genitoriale sia informata della denuncia.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che denuncia un reato sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento *della prima valutazione individuale* di cui all'articolo 22.";

Emendamento

5. ***Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le vittime che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status di soggiorno, siano in grado di denunciare atti che possono costituire reato. Tenendo debitamente conto del fatto che la denuncia di un atto che può costituire reato e la partecipazione a un procedimento penale a norma della presente direttiva non crea alcun diritto per quanto riguarda lo status di soggiorno della vittima, né ha alcun effetto sospensivo nella determinazione del suo status di soggiorno, gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che denuncia un atto che può costituire reato sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione e utilizzare dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento del procedimento penale. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a una vittima conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento di denunciare atti che possono costituire reato, le vittime siano informate circa le modalità di trattamento dei loro dati personali.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 5 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Gli Stati membri prevedono meccanismi adeguati che consentano di denunciare in modo sicuro e riservato alle autorità o agli organismi competenti, conformemente al diritto nazionale, gli atti commessi dai funzionari pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che possono costituire reato.*

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la vittima **sia informata**, senza indebito ritardo, **del proprio diritto di ricevere** le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito **e provvedono a** che

(2 bis) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

Gli Stati membri provvedono a che la vittima **riceva**, senza indebito ritardo, **almeno** le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito, **a meno** che la stessa **non comunichi alle**

la stessa *ottenga, previa richiesta*, tali informazioni:

autorità competenti il proprio rifiuto a ricevere tali informazioni:"

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"b bis) informazioni sullo stato di avanzamento e sugli sviluppi significativi del procedimento penale ed eventuali decisioni prese nell'ambito del procedimento penale che riguardano direttamente la vittima".

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"b bis) le decisioni adottate nell'ambito di un procedimento penale che riguardano direttamente la vittima, almeno in relazione alle decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1."

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, **della scarcerazione o dell'evasione della** persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

Emendamento

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, se la persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata per reati che riguardano la vittima è stata scarcerata o è evasa, è stata rilasciata sotto sorveglianza giudiziaria, è stata trasferita altrove o accede a benefici penitenziari, sconti di pena o alla cessazione anticipata della responsabilità penale. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato. **Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite in modo da minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria o danno psicologico alla vittima."**

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento **penale** in questione sia assistita, **previa richiesta**, da un interprete **secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale** nell'ambito **del procedimento penale, gratuitamente, almeno** durante le

Emendamento

(2 ter) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento in questione sia assistita da un interprete **gratuitamente**, nell'ambito **di tale procedimento, anche** durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi

audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento **penale** dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento **penale** in questione sia fornita, **secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta**, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito **e, previa richiesta della vittima**, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

Emendamento

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento in questione sia fornita la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo in vigore

4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, **previa richiesta**.

Emendamento

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, **a meno che non rifiuti tale traduzione**.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

Emendamento

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento **e la capacità della vittima di partecipare al procedimento o di esercitare i propri diritti**.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all'articolo 22 dimostra la necessità di assistenza e la vittima acconsente ad essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate **tempestivamente** dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all'articolo 22 **bis** dimostra la necessità di assistenza e **se** la vittima, **dopo essere stata debitamente informata dei servizi disponibili**, acconsente ad essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

Emendamento

a bis) il paragrafo 3 è così modificato:

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. **I servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime operano in modo coordinato.**

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2012/29/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*a ter) è inserito il paragrafo seguente:
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni tra la vittima e i professionisti che forniscono servizi di assistenza siano adeguatamente protette dalla divulgazione indebita.*

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

b) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

b) *sono aggiunti i paragrafi seguenti:*

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 8 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

Emendamento

6. I servizi di assistenza alle vittime restano operativi in tempi di crisi, come emergenze sanitarie, situazioni *migratorie* di pressione o altri stati di emergenza.

6. I servizi di assistenza alle vittime restano operativi in tempi di crisi, come emergenze sanitarie, situazioni *umanitarie* di pressione o altri stati di emergenza.

Emendamento 61

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *I servizi di assistenza alle vittime sono adeguatamente coordinati e distribuiti geograficamente e sono facilmente accessibili e disponibili, anche online o mediante altri mezzi appropriati, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza alle vittime, sia governativi che non governativi, dispongano di risorse umane e finanziarie specialistiche sufficienti.*

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

-a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato **e alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato**, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno emotivo e, *ove disponibile*, psicologico, una volta emerso lo status di vittima della persona. Se la particolare esigenza di sostegno psicologico è stata dimostrata dalla valutazione individuale di cui all'articolo 22, tale sostegno è disponibile per le vittime che ne hanno bisogno per tutto il tempo necessario.

Emendamento

c) sostegno emotivo e psicologico *e, se del caso, il rinvio a tali servizi*, una volta emerso lo status di vittima della persona. Se la particolare esigenza di sostegno psicologico è stata dimostrata dalla valutazione individuale di cui all'articolo 22 *bis*, tale sostegno è disponibile per le vittime che ne hanno bisogno per tutto il tempo necessario.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli Stati membri *incoraggiano* i servizi di assistenza alle vittime *a prestare* particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.

Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli Stati membri *provvedono affinché* i servizi di assistenza alle vittime *prestino* particolare attenzione alle *caratteristiche personali della vittima, al tipo e alla natura del reato, alle* specifiche esigenze delle vittime, *in particolare quelle* che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, *o a qualsiasi altra circostanza che possa richiedere una risposta specifica.*

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) assistenza mirata e integrata, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza, a vittime con esigenze specifiche, come le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo, le vittime di crimini internazionali fondamentali.

⁶⁴ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).";

Emendamento

b) assistenza mirata e integrata, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza, ***nonché l'accesso a servizi di assistenza medica completa, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e in particolare l'accesso all'assistenza all'aborto sicuro e legale,*** a vittime con esigenze specifiche, come le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo e le vittime di crimini internazionali fondamentali.

⁶⁴ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).";

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

c) ***è aggiunto il paragrafo seguente:***

Emendamento

c) ***sono aggiunti i paragrafi seguenti:***

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri garantiscono una valutazione indipendente della qualità dei servizi di assistenza di cui al presente articolo e provvedono affinché i servizi siano adattati di conseguenza. La valutazione non comporta un onere eccessivo per le organizzazioni e utilizza una metodologia chiara e trasparente basata su dati concreti, incentrata sulla determinazione della qualità dei servizi di assistenza.*

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di servizi specialistici mirati e integrati per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all'età l'assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ***compresi finanziamenti sufficienti e continui***, a garantire la disponibilità di servizi specialistici mirati e integrati per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all'età l'assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze, ***anche per i minori testimoni di reati.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno emotivo e psicologico;

Emendamento

c) sostegno emotivo, **psicosociale, educativo** e psicologico;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) aiuto e assistenza dal punto di vista amministrativo e legale;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono una valutazione indipendente della qualità dei servizi di assistenza di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché i servizi siano adattati di conseguenza. Il processo di valutazione non comporta un onere eccessivo per le organizzazioni e utilizza una metodologia chiara e trasparente basata su dati concreti, incentrata sulla determinazione della qualità dei servizi di assistenza.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a predisporre, presso i locali giudiziari, un servizio di assistenza allo scopo di fornire alle vittime informazioni e sostegno emotivo.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a predisporre, presso i locali giudiziari, un servizio di assistenza **professionale** allo scopo di fornire alle vittime informazioni e sostegno **pratico ed** emotivo **per l'intera durata del procedimento penale**.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'articolo 7, paragrafo 1, riguardante il servizio di interpretazione durante **le udienze**;

Emendamento

a) l'articolo 7, paragrafo 1, riguardante il servizio di interpretazione durante **i procedimenti giudiziari**;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'articolo 18 in relazione alle misure volte a tutelare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) l'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 13

Testo in vigore

Emendamento

(6 bis) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

Articolo 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime ***che sono parti del procedimento penale*** abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le ***condizioni o le*** norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

1. Gli Stati membri garantiscono che le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale. ***Gli Stati membri provvedono affinché il patrocinio a spese dello Stato sia gratuito per le vittime che non dispongono di mezzi sufficienti per far fronte all'assistenza legale prima, durante e dopo il procedimento penale. Qualora uno Stato membro preveda la verifica delle risorse per valutare l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato gratuito, tiene conto di tutti i fattori***

pertinenti e oggettivi, quali il reddito, il capitale e la situazione familiare della persona coinvolta, i costi dell'assistenza legale e il tenore di vita in tale Stato membro, nonché la relazione della vittima con l'autore del reato e la sua eventuale dipendenza da quest'ultimo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate mediante la valutazione individuale di cui all'articolo 22 abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato gratuito. In ogni caso, gli Stati membri garantiscono che le vittime di violenza di genere, del terrorismo e della tratta di esseri umani, nonché i minori e le vittime di abusi e maltrattamenti con disabilità, abbiano accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di **chiedere un risarcimento e di** ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti **siano in grado di adottare** le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono **essere in grado, in particolare:**

Emendamento

-a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte la vittima possa godere dei diritti previsti dalla presente direttiva, indipendentemente dal suo Stato membro di residenza. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti **adottino** le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono:"

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

a) **di** raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;

Emendamento

-a bis) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;"

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2012/29/UE
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **di** ricorrere nella misura del possibile **alle disposizioni relative** alla videoconferenza **e alla teleconferenza** per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale.

Emendamento

b) ricorrere nella misura del possibile alla videoconferenza **e ad altre tecnologie di comunicazione a distanza che consentono la trasmissione di immagini** per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, **e l'autore del reato** nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

Emendamento

(8 bis) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari **e l'autore del reato**, se necessario **o laddove la vittima esprima tale esigenza**, nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale. **Ciò può prevedere la disponibilità di schermi mobili in aula.**

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli Stati membri provvedono a

Emendamento

(8 ter) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli Stati membri provvedono a

munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime *e stabiliscono procedure per la creazione di zone di attesa riservate presso i locali giudiziari esistenti.*

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima sia debitamente informata circa la disponibilità di condizioni che consentano di evitare contatti con l'autore del reato.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Diritto alla tutela della dignità della vittima

Al fine di tutelare la dignità della vittima e dei suoi familiari, sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, anche impedendo l'esaltazione di uno specifico reato o

"l'omaggio agli autori di reati condannati, qualora ciò privi la vittima della sua dignità."

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che l'autore del reato non possa ricevere, direttamente o indirettamente, dati personali riguardanti la vittima che gli consentano di individuare il luogo di residenza di questa o di contattarla in qualche modo.

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che l'autore del reato non possa ricevere, direttamente o indirettamente, dati personali riguardanti la vittima ***o i suoi familiari*** che gli consentano di individuare il luogo di residenza di questa o di contattarla in qualche modo. ***L'autore del reato non riceve altri dati personali della vittima o dei suoi familiari a meno che non siano essenziali per l'efficacia del procedimento penale. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nella misura necessaria a tutelare la vita privata della vittima, le autorità competenti possano decidere di non pubblicare i dati personali della vittima che figurano nelle sentenze o nelle decisioni.***

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di ***assistenza e di*** protezione

Emendamento

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di **assistenza e di** protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma **dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 23 e 24**, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma **degli articoli 18, 23 e 24**, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. La valutazione individuale è avviata fin dal primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Qualora il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostri la necessità di continuare tale valutazione, ciò avviene in collaborazione con le istituzioni e gli organismi competenti a seconda della fase della procedura e delle esigenze individuali della vittima conformemente ai protocolli di cui all'articolo 26 bis.”;

Emendamento

1 bis. La valutazione individuale è avviata fin dal primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Qualora il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostri la necessità di continuare tale valutazione, ciò avviene in collaborazione con le istituzioni e gli organismi competenti, **compresi i servizi di assistenza generale o specialistica alle vittime**, a seconda della fase della procedura e delle esigenze individuali della vittima conformemente ai protocolli di cui all'articolo 26 bis. **La valutazione è condotta da professionisti specificamente formati a tal fine**,

nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis bis. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di valutazione individuale delle esigenze sia coordinato tra le autorità giudiziarie e di contrasto competenti che lavorano con le vittime e sono responsabili dell'adozione di misure di protezione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la cooperazione e il coordinamento con altri servizi interessati che forniscono assistenza alle vittime, comprese le organizzazioni pubbliche o non governative, durante l'intero processo di valutazione individuale delle esigenze.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione, anche qualora basate su **una combinazione di diversi** motivi, come il sesso, il genere, l'età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, la lingua, la razza o l'origine sociale o etnica, l'orientamento sessuale;

a) le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione, anche qualora basate su motivi **intersezionali**, come il sesso, il genere, l'età, la disabilità, **lo status in materia di soggiorno**, la religione o le convinzioni personali, la lingua, la razza o l'origine sociale o etnica, **l'identità di**

genere e l'orientamento sessuale;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato;

Emendamento

a) alle vittime che hanno subito un notevole danno ***o trauma*** a motivo della gravità ***o della reiterazione*** del reato;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, della violenza ***o dello sfruttamento*** sessuale o di reati basati sull'odio, le vittime di crimini internazionali fondamentali e le vittime con disabilità. Particolare attenzione è ***accordata*** alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.

Emendamento

In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, della violenza sessuale, ***incluso l'abuso sessuale su minori, dello sfruttamento*** o di reati basati sull'odio, ***le vittime che sono migranti irregolari e le vittime il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri***, le vittime di crimini internazionali fondamentali e le vittime con disabilità. ***Sono prese in considerazione le forme online di tali tipi di reato ed è accordata*** particolare attenzione alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera e
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l'autore del reato, compreso il rischio di comportamento violento e di lesioni personali, l'uso di armi, il coinvolgimento in un gruppo della criminalità organizzata, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, problemi di salute mentale, comportamenti persecutori (stalking), l'espressione di minacce o l'istigazione all'odio.

Emendamento

3 bis. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l'autore del reato, compreso il rischio di comportamento violento e di lesioni personali, l'uso di armi **e l'accesso alle stesse**, il coinvolgimento in un gruppo della criminalità organizzata **o legami con esso**, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, problemi di salute mentale, comportamenti persecutori (stalking) **e il rischio di adottare tali comportamenti**, l'espressione di minacce o l'istigazione all'odio.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera f
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini della presente direttiva i minori vittime di reato sono presunti avere specifiche esigenze **di assistenza e** di protezione essendo esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto della valutazione individuale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. La valutazione individuale dei minori vittime di reato è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirati e integrati di cui all'articolo 9 bis.

Emendamento

4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli **18**, 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto della valutazione individuale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. La valutazione individuale dei minori vittime di reato è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirati e integrati di cui all'articolo 9 bis **e tiene conto delle esigenze specifiche dei minori privi di**

cure genitoriali. Se del caso, la valutazione individuale tiene conto dei familiari della vittima diversi dai figli.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera h
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure **di assistenza e** di protezione si riferiscano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

Emendamento

7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari **e, se del caso, adottano nuove misure o aggiornano le misure in vigore,** di modo che le misure di protezione si riferiscano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, **come nel caso in cui l'autore del reato sia rilasciato dalla custodia cautelare,** gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per

individuare le specifiche esigenze di assistenza durante l'intero corso del procedimento, tenendo conto della valutazione individuale di cui all'articolo 22, e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale di cui al paragrafo 1 è effettuata in collaborazione con tutte le pertinenti autorità competenti, a seconda della fase del procedimento, e con i servizi di assistenza pertinenti.

3. Qualora la valutazione individuale di cui al paragrafo 1 abbia individuato esigenze specifiche in materia di assistenza o nel caso in cui la vittima richieda assistenza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rispondano a tali esigenze in maniera tempestiva e coordinata. Ciò comprende il rinvio a servizi di assistenza generale o specialistica alle vittime per una valutazione approfondita delle esigenze di assistenza, in linea con i protocolli stabiliti ai sensi dell'articolo 26 bis.

4. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari di modo che le misure di assistenza corrispondano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento.

5. Alla valutazione individuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica mutatis mutandis l'articolo 22, paragrafi da 2 a 5.";

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

Emendamento

(10 ter) *all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. **In circostanze eccezionali**, una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.";

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], salvo

Emendamento

d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], salvo

il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso *sesso* della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

⁶⁵ Direttiva (UE) .../...del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore

c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(12) all'articolo 23 **è aggiunto il paragrafo seguente:**

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso *genere* della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

⁶⁵ Direttiva (UE) .../...del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

Emendamento

(11 bis) all'articolo 23, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima, **compresi l'orientamento sessuale, l'identità di genere o le sue condotte sessuali passate**, senza rapporto con il reato; e

Emendamento

(12) all'articolo 23, **sono aggiunti i paragrafi seguenti:**

Direttiva 2012/29/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) accesso ad alloggi e altre sistemazioni temporanee, a titolo gratuito o finanziato da un'apposita indennità finanziaria per le vittime.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino le vittime della possibilità di chiedere misure di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, come pure di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE e del regolamento (UE) n. 606/2013.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) all'articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"c bis) siano garantiti il diritto di essere ascoltato e l'interesse superiore del minore nel corso delle indagini penali e del procedimento, conformemente all'articolo 10.";

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(13 bis)
follows:*

Article 25 is amended as

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari **di autorità, organismi e istituzioni pubblici** suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste, **eviti la vittimizzazione secondaria** e dia loro gli strumenti per **riconoscere le vittime, comunicare con loro e** trattarle in modo imparziale, rispettoso, **non discriminatorio** e professionale **e, se del caso, anche in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.**

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

- b) *è inserito il paragrafo seguente:*
"1 bis. Al fine di garantire alle vittime assistenza e protezione complete, gli Stati membri elaborano orientamenti pratici per contribuire a tradurre gli obblighi per la valutazione delle esigenze in materia di protezione e assistenza delle vittime in misure pratiche per le autorità competenti, quali le autorità di contrasto.";

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri *richiedono che i responsabili della formazione di* giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali *offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi* maggiormente alle esigenze delle vittime.

Emendamento

- c) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri *adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai* giudici e *ai* pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali *e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti, al fine di sensibilizzarli* maggiormente alle esigenze delle vittime *e di farli interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore, evitando la vittimizzazione secondaria.*

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri **raccomandano** che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

Emendamento

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri **garantiscono** che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime **e che miri a farli interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.**

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Emendamento

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso, **non discriminatorio, rispettoso delle esigenze del minore** e professionale.

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera f (nuova)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a **trattarle** in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Emendamento

f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione **copre gli aspetti generali e specialistici e** mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime, **a comprendere le esigenze delle vittime come pure le norme e le procedure nazionali in materia di diritti delle vittime, a evitare la vittimizzazione secondaria e a trattare le vittime** in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera g (nuova)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera g (nuova)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Emendamento

g) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"5 bis. La formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 comprende orientamenti specifici sulla cooperazione coordinata tra più agenzie, conformemente all'articolo 26 bis, che consenta una gestione completa, efficiente e adeguata delle segnalazioni tra le diverse autorità competenti.";

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di una formazione interdisciplinare tra il personale delle diverse autorità che può entrare in contatto con le vittime, se del caso con la cooperazione di organizzazioni non governative, al fine di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità.*

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera g (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. *Gli Stati membri promuovono la formazione del personale delle autorità competenti che è in contatto con le vittime al fine di consentire loro di rispondere alle esigenze specifiche delle vittime della criminalità informatica, comprese le forme online di violenza contro le donne o di abuso sessuale su minori.*

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera g (nuova)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 25 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. *Le attività di formazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 8 sono svolte periodicamente. Gli Stati membri adottano misure per assistere gli organismi e le organizzazioni responsabili dello svolgimento di tali attività di formazione affinché sviluppino e*

realizzino tali attività di formazione e garantiscano la loro fruizione nonché la loro qualità e disponibilità in tutto il territorio degli Stati membri.

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 25 bis

Sensibilizzazione e comunicazione in materia di diritti delle vittime

1. Gli Stati membri garantiscono lo svolgimento periodico di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale per assicurare che le vittime siano consapevoli dei loro diritti a norma della presente direttiva. Tali campagne sono condotte attraverso diversi canali e garantiscono la trasmissione di informazioni alle vittime in modo coerente in tutti i territori degli Stati membri.

2. Gli Stati membri istituiscono un sito Internet dedicato per fornire informazioni al pubblico sulla denuncia di un reato, sui diritti delle vittime, sui servizi disponibili di assistenza generale e specialistica alle vittime, sul funzionamento del sistema giudiziario nonché sulle procedure e i processi di applicazione pertinenti. Il sito web utilizza un linguaggio semplice ed è facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità. Gli Stati membri garantiscono che il contenuto delle informazioni comunicate alle vittime sia elaborato in collaborazione con le organizzazioni della società civile e che sia coerente e regolarmente aggiornato per garantirne

l'accuratezza.

3. Gli Stati membri garantiscono misure rafforzate per rispondere alle esigenze delle vittime che incontrano maggiori ostacoli alla comunicazione, tra cui, ma non solo, le vittime che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le vittime con disabilità e le vittime minorenni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure volte a sensibilizzare le vittime su dove ottenere aiuto ed esercitare i loro diritti, anche attraverso meccanismi di segnalazione che consentano di individuare in modo agevole e rapido i servizi presso i quali le vittime possono ottenere aiuto o i registri pubblici delle organizzazioni di assistenza accreditate.";

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 26 bis – titolo

Testo della Commissione

Protocolli *nel* quadro del coordinamento e della cooperazione sul piano nazionale

Emendamento

Protocolli *per il* quadro del coordinamento e della cooperazione sul piano nazionale

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 26 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono e applicano protocolli specifici per l'organizzazione dei servizi e delle azioni di cui alla presente direttiva da parte delle

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e applicano protocolli specifici per l'organizzazione *efficiente e coerente* dei servizi e delle azioni di cui alla presente

autorità competenti e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime. Tali protocolli sono elaborati in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime. I protocolli specifici mirano come minimo a garantire che:

direttiva da parte delle autorità competenti, ***dei servizi di assistenza alle vittime, degli organismi e delle istituzioni che si occupano delle vittime di reato*** e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime. Tali protocolli sono elaborati in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime ***e in consultazione con le organizzazioni della società civile e le pertinenti organizzazioni professionali***. I protocolli specifici mirano come minimo a garantire che:

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le vittime che si trovano in strutture di trattenimento, comprese le carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, ***come pure*** in strutture specializzate di trattenimento ***per i*** richiedenti protezione internazionale ***e in centri di permanenza per i rimpatri, o in altre istituzioni, inclusi i centri di accoglienza che ospitano i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale:***

Emendamento

b) le vittime che si trovano in strutture di trattenimento, comprese le carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, ***e*** in strutture specializzate di trattenimento ***che ospitano migranti irregolari o*** richiedenti protezione internazionale;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

b bis) le vittime in strutture di alloggio dalle quali non sono autorizzate ad allontanarsi a loro piacimento, quali strutture di accoglienza o di alloggio che ospitano migranti irregolari o richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, nonché alloggi specializzati per persone con disabilità, bambini e anziani, compresi istituti di assistenza sociale e di salute mentale, orfanotrofi e case di riposo, e qualsiasi altra forma di struttura di custodia pubblica o privata sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altra autorità pubblica, o qualsiasi istituzione privata dalla quale la vittima non è autorizzata ad allontanarsi a suo piacimento.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione di cui all'articolo 22 e la prestazione di servizi di assistenza per le vittime con esigenze specifiche tengano conto delle esigenze individuali delle vittime nelle varie fasi del procedimento penale.

Emendamento

c) la valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione di cui all'articolo 22 e la prestazione di servizi di assistenza per le vittime con esigenze specifiche tengano conto delle esigenze individuali delle vittime nelle varie fasi del procedimento penale, ***in particolare mediante il coordinamento e la cooperazione efficaci tra le autorità competenti e i servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime nel corso di tale procedimento, ivi incluso attraverso chiari protocolli di indirizzamento.***

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le autorità competenti suscettibili di entrare in contatto con le vittime ricevano una formazione mirata e regolare per garantire che le vittime siano identificate e ricevano un'assistenza e una protezione adeguate conformemente all'articolo 25.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure legislative necessarie per consentire la raccolta e la condivisione di informazioni, comprese informazioni contenenti i dati personali delle vittime, fra le autorità competenti e i servizi di assistenza alle vittime, per garantire l'accesso alle informazioni e un'adeguata assistenza e protezione a ciascuna di esse.

3. Gli Stati membri adottano le misure legislative necessarie per consentire la raccolta e la condivisione di informazioni ***ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***, comprese informazioni contenenti i dati personali delle vittime, fra le autorità competenti e i servizi di assistenza alle vittime, per garantire l'accesso alle informazioni e un'adeguata assistenza e protezione a ciascuna di esse.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 26 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono

1. Gli Stati membri provvedono

affinché le vittime di reato possano esercitare i diritti di cui all'articolo 3 bis, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, **paragrafo 1**, all'articolo 5 bis, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 10 ter avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici.

affinché le vittime di reato possano esercitare i diritti di cui all'articolo 3 bis, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, **paragrafi 1 e 3**, all'articolo 5 bis, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 10 ter avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 24 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità sia fornito un accomodamento ragionevole.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità sia fornito un accomodamento, **anche procedurale**, ragionevole.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 27 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il ricorso a misure di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione a tutela delle vittime di cui all'articolo 23 della presente direttiva non interferisca con l'obbligo degli Stati membri di preservare l'incolumità fisica delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica e delle loro persone a carico di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) .../... [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) l'obbligo di adottare misure ai sensi dell'articolo 25 della presente direttiva non interferisca con l'obbligo dello Stato membro di adottare misure mirate ai sensi dell'articolo 37 della direttiva (UE) .../... [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica].

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. Le statistiche comprendono dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati come pure il numero, l'età *e* il sesso delle vittime *e* il tipo di reato. Includono inoltre informazioni sul modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. Le statistiche comprendono dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati come pure il numero, l'età, il sesso, **il genere e l'eventuale disabilità** delle vittime, il tipo di reato **e la natura della relazione tra la vittima e l'autore del reato**. Includono inoltre informazioni sul modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva **e sul fatto che il reato subito dalle vittime sia motivato o meno da pregiudizio o discriminazione come specificato all'articolo 22. Tali statistiche consentono di elaborare un'analisi qualitativa, anche per quanto riguarda gli ostacoli rimanenti in materia di denuncia dei reati e di**

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri raccolgono le statistiche di cui al presente articolo sulla base di una disaggregazione comune sviluppata in cooperazione con la Commissione (Eurostat). Essi trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. I dati trasmessi non contengono dati personali.

Emendamento

2. Gli Stati membri raccolgono le statistiche di cui al presente articolo sulla base di una disaggregazione comune sviluppata in cooperazione con la Commissione (Eurostat **e il coordinatore dei diritti delle vittime**) ed esperti in **materia di diritti delle vittime**. Essi trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. **Gli Stati membri dispongono di un calendario sincronizzato per tale comunicazione al fine di garantire la comparabilità dei dati.** I dati trasmessi non contengono dati personali.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali aiuta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, e a riferire sul modo in cui esse hanno avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.

Emendamento

3. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali aiuta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, **nonché a effettuare analisi di tipo qualitativo su tali statistiche**, e a riferire sul modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento

5. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte ***in modo facilmente accessibile. Conformemente al regolamento (UE) 2016/679***, tali statistiche non contengono dati personali.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Direttiva 2012/29/UE

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 28 bis

Coordinamento della strategia dell'UE sui diritti delle vittime

1. Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni relative alla strategia in materia di diritti delle vittime, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore dei diritti delle vittime istituito dalla Commissione.

2. In particolare, il coordinatore dei diritti delle vittime garantisce il corretto funzionamento della piattaforma dei diritti delle vittime e l'attuazione della strategia dell'UE sui diritti delle vittime e della presente direttiva, nonché sincronizza le azioni relative ai diritti delle vittime di altri portatori di interessi a livello dell'Unione, in particolare se pertinenti ai fini dell'applicazione della

presente direttiva.";

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 28 ter

Risorse

Gli Stati membri garantiscono un livello adeguato e stabile di risorse umane, tecniche e finanziarie ai fini della piena e tempestiva attuazione della presente direttiva, ivi incluso per i servizi di assistenza delle organizzazioni pubbliche e non governative.";

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2012/29/UE
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [sei anni dall'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l'attuazione tecnica.

Entro [sei anni dall'adozione **della presente direttiva**] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l'attuazione tecnica. ***La Commissione tiene conto delle conclusioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e di Eurostat riportate nella relazione.***

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Victim Support Europe
European Union Agency for Fundamental Rights
European Women's Lobby
Women against Violence Europe (WAVE)
Asociación Víctimas Terrorismo
European Disability Forum
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
End FGM European Network
Organisation Intersex International Europe (OII)
ILGA Europe
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
European Forum for Restorative Justice
Hope and Homes for Children

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	
Riferimenti	COM(2023)0424 – C9-0303/2023 – 2023/0250(COD)	
Presentazione della proposta al PE	12.7.2023	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.9.2023	FEMM 11.9.2023
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	JURI 11.9.2023	
Pareri non espressi Decisione	JURI 18.9.2023	
Relatori Nomina	Javier Zarzalejos 20.9.2023	María Soraya Rodríguez Ramos 20.9.2023
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	5.10.2023	
Esame in commissione	29.11.2023	24.1.2024
Approvazione	14.3.2024	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	70 1 11
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Damien Carême, Maria da Graça Carvalho, Patricia Chagnon, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Guy Lavocat, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Radka Maxová, Karen Melchior, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Andželika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Maria Noichl, Maite Pagazaurtundúa, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Isabel Santos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tomas Tobé, Jana Toom, Milan Uhrík, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Susanna Ceccardi, Thijs Reuten, Aušra Seibutyte, Vera Tax, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Axel Voss, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez	

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Ana Collado Jiménez, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Gabriel Mato, Jozef Mihál, Francisco José Millán Mon, Jutta Paulus, Achille Variati, Michal Wiezik
Deposito	25.3.2024

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

70	+
NI	Laura Ferrara
PPE	Magdalena Adamowicz, Pablo Arias Echeverría, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Ana Collado Jiménez, Lena Düpont, Rosa Estarás Ferragut, Frances Fitzgerald, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Aušra Seibutytė, Tomas Tobé, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Guy Lavocat, Karen Melchior, Jozef Mihál, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jana Toom, Dragoş Tudorache, Michal Wiezik
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Radka Maxová, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Isabel Santos, Vera Tax, Achille Variati, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Cornelia Ernst, Eugenia Rodríguez Palop
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Jutta Paulus, Sylwia Spurek, Tineke Strik

1	-
NI	Milan Uhrík

11	0
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Andželika Anna Mozdżanowska, Johan Nissinen, Jadwiga Wiśniewska
ID	Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Veronica Rossi
PPE	Nadine Morano

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti